



Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento

Ai Signori Direttori degli istituti penitenziari di

Sassari - Cuneo - L'Aquila - Novara
- Parma - Spoleto - Terni -
Tolmezzo - Viterbo - Milano Opera
- Roma Rebibbia

LORO SEDI

e, per conoscenza,

Ai Signori Provveditori Regionali

LORO SEDI

Oggetto: Reclami giurisdizionali (art. 35-bis O.P.).

§1 Con le presenti istruzioni, questo Generale Ufficio intende comunicare alle SS. LL. l'orientamento assunto su alcune delle questioni dedotte alla cognizione della magistratura ai sensi dell'articolo 35 bis P.P. a seguito dei rilevanti interventi della Corte costituzionale e della S. Corte di cassazione.

§2 Le materie contenziose alle quali si fa riferimento sono le seguenti.

2.1 Ordinanze di accoglimento di reclami aventi ad oggetto richieste di detenuti volte ad eliminare i divieti imposti dall'amministrazione in materia di cottura cibi. Trattasi di questione decisa dalla Corte Costituzionale con sentenza 26 settembre 2018, n. 186 con la quale è stato dichiarato illegittimo l'art. 41-bis, comma 2-quater, lettera f), della legge n. 354 del 1975 limitatamente alle parole «*e cuocere cibi*».

2.2 Ordinanze di accoglimento di reclami aventi ad oggetto richieste di detenuti volte ad eliminare il divieto di scambio di oggetti tra detenuti appartenenti allo stesso gruppo di socialità. Trattasi di questione decisa dalla Corte



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento

costituzionale con sentenza 5 maggio 2020, n. 97 con la quale è stato dichiarato illegittimo il divieto assoluto di scambio di oggetti tra detenuti in 41-bis appartenenti allo stesso gruppo di socialità.

2.3 Ordinanze di accoglimento di reclami aventi ad oggetto richieste di detenuti volte ad eliminare le limitazioni alla permanenza all'aria aperta ad una sola ora. Trattasi di questione in relazione alla quale si è ormai consolidato l'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui *"In tema di regime detentivo differenziato di cui all'art. 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono illegittime le disposizioni della circolare del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del 2 ottobre 2017 e dei regolamenti d'istituto che, con riferimento ai detenuti sottoposti a tale regime, limitano ad una sola ora la possibilità di usufruire di spazi all'aria aperta, consentendo lo svolgimento della seconda ora, prevista dalla lett. f) del comma 2-quater dell'art. 41-bis citato, all'interno delle sale destinate alla socialità, sia perché la permanenza all'aperto e la socialità devono essere tenute distinte, in quanto preordinate alle differenti finalità, rispettivamente, di tutelare la salute e di garantire il soddisfacimento delle esigenze culturali e relazionali di detenuti ed internati, sia perché la limitazione da due ad una delle ore di permanenza all'aperto, ai sensi del combinato disposto della menzionata lett. f) e dell'art. 10 della legge n. 354 del 1975, cui essa fa rinvio, non può essere stabilita, in difetto di esigenze di sicurezza inerenti alla custodia in carcere di per se stessa considerata, da atti amministrativi a valenza generale, ma deve conseguire all'adozione di un provvedimento specifico ed individualizzato della direzione dell'istituto, chiamata a render conto dei "motivi eccezionali" che, ai sensi del citato art. 10, giustificano la limitazione stessa"* (Cass. n. 17580/2019; nello stesso senso, Cass. n. 40761/2018; Cass. n. 48860/2018; Cass. n. 44609/2018; Cass. n. 18900/2019; Cass. n. 18899/2019; Cass. n. 15572/2019).

2.4 Ordinanze di accoglimento di reclami aventi ad oggetto la richiesta di annullamento di sanzioni disciplinari inflitte per condotte consistite in meri scambi di salute tra detenuti sottoposti al regime differenziato di cui all'art. 41 bis appartenenti a diversi gruppi di socialità. Trattasi di questione in relazione alla quale la Corte di cassazione ha ritenuto che il mero saluto tra detenuti sottoposti al regime differenziato di cui all'art. 41 bis ord. pen., appartenenti a diversi gruppi di socialità, non può *ex se* essere ritenuto una forma di comunicazione, in assenza di altri elementi e circostanze idonee a dimostrare il suddetto assunto, in quanto per *"comunicazione si intende il*



Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento

processo di trasmissione di una informazione da un individuo ad un altro attraverso lo scambio di un messaggio connotato di un determinato significato" [in motivazione, Cass. n. 18642/ 2020; cfr. nello stesso senso Cass. n. 4378/2020, Cass. 16244/2020; Cass. n. 16642/2020 Cass. n. 18639/2020].

§3 Il Servizio Reclami giurisdizionali, con decorrenza immediata, non predisporrà più reclami avverso le ordinanze emesse dai Magistrati di sorveglianza o memorie per l'Avvocatura dello Stato volte alla presentazione dei ricorsi per cassazione avverso le ordinanze dei Tribunali di sorveglianza afferenti alle materie indicate su §2.

§4 Le LL. SS. vorranno conformare l'azione amministrativa di Loro spettanza ai principi ed all'interpretazione dell'ordinamento appena esposti.

§5 I signori Provveditori che leggono per circolarità di notizia vorranno altresì compiacersi di farne il più appropriato governo.

IL DIRETTORE GENERALE

Riccardo Turrini Vita